

Questionario a risposta multipla della prova scritta del 24 Settembre 2015
Iscrizione alle sez. A e B del RUI

Note:

- Le domande sono state inserite in ordine alfabetico
- Le risposte ritenute giuste sono state evidenziate in colore giallo

Ai fini dell'iscrizione nella sezione D del RUI, le banche:

- A. devono avere stipulato una polizza per la responsabilità civile professionale
- B. devono indicare il nominativo di almeno un responsabile
- C. devono essere autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria

Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006

Art. 69 (Iscrizione nella sezione D del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa)

1. Le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano attività di intermediazione assicurativa, possono iscriversi nella sezione D del registro, a condizione che:

- a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19;
- b) ...;

Art. 19 (Requisiti per l'iscrizione)

1. Nella sezione D del registro possono essere iscritti:

- a) le banche, purché siano autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario e siano iscritte nel relativo albo;
- b) ...

Art. 37 (Adempimenti annuali)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:

- a) gli iscritti alla sezione A sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile, salvo i casi di polizze pluriennali, e al pagamento del contributo di vigilanza;
- b) gli iscritti alla sezione B sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile, salvo i casi di polizze pluriennali, al pagamento del contributo di vigilanza nonché al pagamento del contributo al Fondo di garanzia;
- c) gli iscritti alla sezione C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.

Ai fini di adempiere all'obbligo di conservazione della documentazione contrattuale gli agenti possono utilizzare supporti digitali?

- A. Sì, previa autorizzazione dell'IVASS
- B. Sì, previa comunicazione all'IVASS
- C. Sì, sempre**

Art. 57 (Conservazione della documentazione)

1. Gli intermediari, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la documentazione concernente:
 - a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di intermediazione ed eventuali procure;
 - b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa;
 - c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
 - ~~d) Lettera soppressa~~
 - e) la formazione professionale di cui agli articoli 17 e 21 e l'aggiornamento professionale di cui all'articolo 38, inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dal comma 5 del medesimo articolo;
 - f) l'evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione nell'ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa della polizza di cui agli articoli 11 e 15;
 - g) l'iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 42 con riguardo agli addetti operanti all'interno dei propri locali, nonché la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dall'articolo 38, comma 5.

Per gli intermediari iscritti nella sezione C la documentazione di cui al comma 1, lettere da a) ad e), può essere conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano.

2. In caso di cessazione dell'incarico di intermediazione, l'obbligo di conservare la documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all'impresa della documentazione stessa.
3. Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, la documentazione relativa alla formazione e all'aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari di cui si avvalgono, inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dall'articolo 38, comma 5.
- 4. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 può essere conservata anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente.**

Domanda imprecisa in quanto esiste anche il comma 2.

Ai sensi del Codice Civile, la designazione del beneficiario contenuta in un contratto di assicurazione sulla vita può essere revocata dal contraente stesso, prima del verificarsi dell'evento?

- A. No, in nessun caso
- B. Sì, quando ricorre una giusta causa
- C. Sì, a discrezione del contraente

Articolo 1921 c.c.- Revoca del beneficio.

[I]. La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio [1411].

[II]. Se il contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore [188 trans.].

Articolo 1920 c.c. - Assicurazione a favore di un terzo.

[I]. È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo [1411 ss.].

[II]. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento [587]; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

[III]. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione [1411].

Nota:

era meglio precisare: Se il contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca come da comma II dell'art. 1921

Ai sensi del Codice del consumo, la pratica commerciale di una banca che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca in qualità di intermediario assicurativo:

- A. è considerata penalmente rilevante
- B. è considerata scorretta
- C. è considerata corretta

Art. 21 c.d.c.. - Azioni ingannevoli

1. ...

3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il

cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario (2)

Ai sensi del Codice del Consumo, nei contratti a distanza il diritto di recedere dal contratto entro un termine determinato senza penali e senza dover indicare il motivo non si applica:

- A. alle polizze r.c. auto
- B. alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese
- C. alle polizze vita**

Art. 67-duodecies. C.d.c. - Diritto di recesso

- 1. ...
- 5. Il diritto di recesso non si applica:
 - a) ...
 - b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;**

Ai sensi del Codice delle assicurazioni private il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker da parte del cliente si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione?

- A. Sì, sempre
- B. Sì, se l'incasso del premio da parte del broker è espressamente previsto dall'accordo sottoscritto tra lo stesso broker e l'impresa**
- C. No, mai

Art. 118 c.d.a. - Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi

- 1. ...
- 2. **La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa.** A tal fine l'intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale di cui all'articolo 120.

Nota:

occorre quindi che Lettera di libera collaborazione tra Impresa e Broker, con inserita l'autorizzazione all'incasso dei premi, venga conosciuta ed accettata dall'Impresa assicurativa.

Ai sensi del Codice delle assicurazioni private la quota di garanzia rappresenta:

- A. un decimo del margine di solvibilità richiesto
- B. un quinto del margine di solvibilità richiesto
- C. un terzo del margine di solvibilità richiesto

Art. 46 c.d.a. - Quota di garanzia

- 1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.
- 2. ...

Ai sensi del regolamento ISVAP 24/2008, se il reclamo riguarda aspetti di trasparenza dei prodotti unit e index linked o delle operazioni di capitalizzazione, esso va inviato:

- A. all'IVASS
- B. alla COVIP
- C. alla CONSOB

Regolamento ISVAP n. 24/2008

Art. 4 (Presentazione dei reclami)

- 1. ...
- 2. Non rientrano nella competenza dell'ISVAP ai sensi del presente Regolamento:
 - a) ...
 - b) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione;
 - c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari.
- 3. ...
- 4. Nel caso di ricezione di reclami di cui al comma 2, lettere b) e c), l'ISVAP trasmette senza ritardo i reclami stessi rispettivamente alla CONSOB o alla COVIP, dandone contestuale notizia al reclamante.
- 5. ...

Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile si ha assicurazione plurima quando:

- A. per il medesimo rischio, sullo stesso interesse e per lo stesso periodo di tempo, sono stipulate separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori
- B. è stipulata un'unica assicurazione che copre più rischi sullo stesso interesse

- C. è stipulata un'unica assicurazione che copre uno stesso rischio su uno stesso interesse in diversi periodi di tempo

Articolo 1910 c.c. - Assicurazione presso diversi assicuratori.

[I]. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore [1911].

[II]. ..

Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, per la violazione degli obblighi di aggiornamento professionale è prevista:

- A. la sanzione disciplinare della censura
B. la sanzione disciplinare del richiamo
C. la sanzione disciplinare della radiazione

Art. 62 (Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari)

1. ...
2. ...:
 - a) dispone la radiazione in caso di:
 - 1) ...
 - b) dispone la censura in caso di:
 - 1) ...
 - 2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 38;

Alle forme di previdenza complementare possono aderire i lavoratori autonomi?

- A. Sì, sempre
B. Sì, se iscritti ad organizzazioni professionali
C. Solo alcune categorie di lavoratori autonomi indicate nell'art. 2 del decreto legislativo 252/2005

Decreto legislativo 05/12/2005 n. 252

Art. 2.

1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:
 - a) ...
 - b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;
 - c) ...

Chi ha subito un danno da un veicolo non identificato o non assicurato:

- A. può rivolgere l'istanza di risarcimento al Ministero dello Sviluppo Economico
- B. può rivolgere l'istanza di risarcimento al Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso CONSAP
- C. può rivolgere l'istanza di risarcimento all'IVASS

Art. 283 c.d.a. - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
 - a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
 - b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
 - c) ...

Nota:

Non è stato riportato nella domanda per "Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica"

Gli intermediari assicurativi possono collocare forme pensionistiche complementari tramite reti di vendita multilevel marketing?

- A. No, mai
- B. Sì, previa autorizzazione dalle Autorità di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari
- C. Sì, sempre

Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006

Art. 43 (Collocamento di forme pensionistiche complementari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, lettera a), il collocamento di forme pensionistiche complementari è consentito agli iscritti nel registro, nonché agli addetti operanti all'interno dei locali degli intermediari di cui alle sezioni A, B e D, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari.

Art. 44 (Reti di vendita multilevel marketing)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 173, il ricorso da parte delle imprese di assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di intermediari operanti con reti di vendita multilevel marketing è ammesso a condizione che ogni componente della rete sia iscritto nel registro. Il ricorso a tale tecnica di vendita non è consentito alle imprese con sede legale nel territorio di altri Stati membri, autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica italiana in regime di libertà di prestazione di servizi ed è comunque precluso agli iscritti nella sezione B del registro.

2. In ogni caso, l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa per il tramite delle reti di vendita di cui al comma 1 può essere effettuato purché:
 - a) l'attività non abbia ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche complementari e i contratti di cui all'articolo 41 del decreto;
 - b) ...

I contratti "Index Linked" sono contratti nei quali le prestazioni:

- A. sono collegate a un indice azionario o altro valore di riferimento
- B. sono collegate a fondi di investimento
- C. sono direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione

Art. 41 c.d.a. - Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio

1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del fondo interno, se è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.

I soggetti del contratto di capitalizzazione sono:

- A. l'impresa, il contraente, l'assicurato e il beneficiario
- B. l'impresa, il contraente e il beneficiario
- C. l'impresa, l'assicurato e il beneficiario

Art. 179.c.d.a. - Nozione

1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività.

Nota:

nel contratto esistono sempre due contraenti: in questo caso l'impresa di assicurazione e chi sottoscrive il contratto. Essendo, inoltre, un contratto a "capitalizzazione", esiste anche il beneficiario.

Il mancato versamento del contributo di vigilanza da parte dell'intermediario:

- A. è causa di radiazione dal RUI
- B. è causa di sospensione dell'iscrizione nel RUI 3
- C. è causa di cancellazione d'ufficio dal RUI

Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006

Art. 26 (Cancellazione dal registro)

1. Salvo che non sia in corso un procedimento disciplinare o siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso, l'ISVAP procede alla cancellazione degli intermediari dal registro:
 - a) ...
 - g) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell'ISVAP e decorso inutile del termine previsto per provvedere;
 - h) ...

Il regolamento ISVAP n. 23/2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti si applica:

- A. alle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo
- B. alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia nonché alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitate in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi
- C. soltanto alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia

Regolamento n. 23 del 9 maggio 2008

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitate in Italia all'esercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilità del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, fatto salvo il caso di cui all'articolo 132, comma 2, del decreto.

Il contratto di assicurazione:

- A. non può essere risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta
- B. può essere risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta solo in caso di stato di necessità del contraente
- C. può essere sempre risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta

Se riferito a tutti i contratti

Articolo 1467 - Contratto con prestazioni corrispettive.

[I]. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458 [168 trans.].

[II]. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.

[III]. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto [1623, 1664].

Articolo 1469 - Contratto aleatorio.

[I]. Le norme degli articoli precedenti [1467 ss.] non si applicano ai contratti aleatori per loro natura [1879, 1882, 1933] o per volontà delle parti [14484, 14722].

Se riferito a contratti vita

Articolo 1879 c.c. - Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta.

[I]. Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinuncia alla ripetizione delle annualità pagate [1865].

[II]. Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione [1469].

In base all'art. 1744 del Codice Civile, se l'agente ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente:

- A. egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione
- B. egli può sempre concedere sconti o dilazioni
- C. egli può concedere solo sconti

Articolo 1744 - Riscossioni.

[I]. L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente [1188]. Se questa facoltà gli è stata attribuita [22102, 22132], egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

In base all'art. 1746 del Codice Civile, le parti del contratto di agenzia possono prevedere a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo?

- A. No, tale patto è vietato
- B. Sì, tale patto è sempre ammesso
- C. Sì, tale patto è ammesso a condizione che sia specificamente approvato per iscritto

Articolo 1746 c.c. - Obblighi dell'agente.

[I]. ...

[II]. ...

[III]. È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo.

In contratto di assicurazione contro i danni con massimale pari a 150 e una franchigia relativa di 20, in caso di un sinistro che abbia provocato un danno pari a 180, l'assicuratore rimborserà:

- A. 150
- B. 180
- C. 130

Franchigia Relativa (definizione presa dal sito segugio.it)

La franchigia relativa è un valore stabilito in polizza da considerare in caso di danno conseguente a un sinistro. Il meccanismo di applicazione non prevede la deduzione di una parte, come nel caso della franchigia assoluta, ma il danno rimane totalmente a carico dell'assicurato qualora non superasse o fosse uguale alla suddetta quota di franchigia, viceversa resta totalmente a carico dell'assicuratore qualora la sua entità superasse la quota di franchigia.

In un contratto r.c. auto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle imprese, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione:

- A. inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale
- B. inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa
- C. termina 30 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa

Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006

Art. 7 (Decorrenza e durata del periodo di osservazione)

1. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle imprese, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione **inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa** e termina sessanta giorni prima della scadenza della annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza della annualità assicurativa.

In una polizza rivalutabile con tasso tecnico pari a 0% e tasso di rendimento minimo garantito pari al 2%, se il rendimento della gestione separata è stato pari al 2,5% e la compagnia trattiene da questo a titolo di commissione di gestione 11%, la rivalutazione spettante al contratto è pari a:

- A. 2,5%
- B. 0%
- C. 2%**

Dal rendimento della gestione separata (2,5%) si sottrae la commissione di gestione (1%).

Essendo il risultato netto inferiore al rendimento minimo garantito, la rivalutazione minima sarà pari appunto pari a questa percentuale (2%).

In una polizza vita con prestazione sia in caso vita che in caso di morte è presente la clausola di riscatto?

- A. No, mai
- B. Sì sempre**
- C. Sì, solo se il contratto è a premi periodici

In un'assicurazione sulla vita:

- A. le somme dovute all'assicurato possono essere sottoposte a pignoramento ed a sequestro in sede civile
- B. le somme dovute al contraente non possono essere sottoposte a pignoramento ma possono essere sequestrate in sede civile
- C. le somme dovute al contraente o all'assicurato non possono essere sottoposte a pignoramento e non possono essere sequestrate in sede civile**

Articolo 1923 - Diritti dei creditori e degli eredi.

[!]. **Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono**

essere sottoposte ad azione esecutiva [491 ss. c.p.c.] o cautelare [670 ss. c.p.c.].

- [II]. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori [2901 ss.] e quelle relative alla collazione [737 ss.], all'imputazione [747] e alla riduzione [555 ss.] delle donazioni.

In via generale gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro:

- A. entro il mese solare successivo, l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare
- B. entro 60 gg., l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare
- C. entro il 15 giugno di ciascun anno, l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nell'anno precedente

Legge 29 ottobre 1961, n. 1216

Articolo 9 - Denuncia e versamenti.

1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente.

Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4 (*Comma così sostituito dall'art. 5, d.l. 29 settembre 1997, n. 328, conv. in l. 29 novembre 1997, n. 410*).

La perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione al RUI deve essere comunicata all'IVASS dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D entro:

- A. 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento
- B. 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento
- C. 20 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento

Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006

Art. 36 (Obblighi di comunicazione)

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro comunicano all'ISVAP:
 - a) entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
 - b) ...

La polizza di assicurazione può essere rilasciata:

- A. Solo come titolo nominativo
- B. Solo con dicitura "all'ordine"
- C. Anche con dicitura "all'ordine" o "al portatore"

Articolo 1889 - Polizze all'ordine e al portatore.

[I]. Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione [2003, 2011].

[II]. ...

L'accesso all'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio Economico europeo:

- A. è subordinato all'autorizzazione congiunta dell'IVASS e dell'Autorità di vigilanza dello Stato di origine previa verifica degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario
- B. è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'IVASS
- C. è subordinato alla comunicazione all'IVASS da parte dell'Autorità di vigilanza dello Stato di origine delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario

Art. 17 c.d.a. - Procedura per l'accesso in regime di stabilimento

1. L'ISVAP (OGGI IVASS), entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all'articolo 16, ove non rilevi l'esistenza degli impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità richiesto.
2. L'ISVAP (OGGI IVASS) respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attività presentato, ovvero quando il rappresentante generale non possieda i requisiti di onorabilità e di professionalità.
3. L'ISVAP (OGGI IVASS) informa prontamente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.
4. L'impresa non può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività prima di aver ricevuto una comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto dall'ISVAP (OGGI IVASS) la comunicazione di cui all'articolo 16. L'ISVAP (OGGI IVASS) trasmette prontamente all'impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dalla stessa autorità di vigilanza e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.

Nota:

Da notare che ai sensi del comma 2, l'IVASS può anche respingere la richiesta.

L'assicurazione è un contratto:

- A. ad effetti reali
- B. sempre reale
- C. consensuale

L'istituto del contratto ad efficacia reale è regolato dall'art. 1376 c.c. e non riguarda il contratto di assicurazione

Articolo 1376 c.c.- Contratto con effetti reali.

[I]. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato [1472, 1476n. 2, 1478].

**L'articolo del c.c. per il contratto di assicurazione è rappresentato dal
Articolo 1882 - Nozione.**

[I]. L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio [29521], si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro [1904 ss.], ovvero a pagare un capitale o una rendita [1872 ss.] al verificarsi di un evento attinente alla vita umana [1919 ss].

Le assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione:

- A. prevedono l'erogazione di una rendita decorso il termine di differimento stabilito e, in caso di morte dell'assicurato nel periodo di differimento, il pagamento dei premi residui al fine di garantire l'erogazione della rendita a favore dei beneficiari designati
- B. prevedono, in caso di morte dell'assicurato nel periodo di differimento, l'erogazione di una rendita vitalizia immediata a favore dei beneficiari designati in polizza
- C. prevedono l'erogazione di una rendita decorso il termine di differimento stabilito e, in caso di morte dell'assicurato nel periodo di differimento, la restituzione, ai beneficiari designati, dei premi versati dall'assicurato

L'assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione prevede, in caso di vita dell'assicurato al termine del differimento, il pagamento di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.

La controassicurazione serve per la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'assicurato.

Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori:

- A. non sono soggette all'imposta sui premi
- B. sono soggette all'imposta sui premi, con un'aliquota base del 12,5 per cento
- C. sono soggette all'imposta sui premi, con un'aliquota base del 20 per cento

12,5% è l'aliquota base prevista dalla legge.

Da osservare che le province possono aumentare, o diminuire, di 3,5 punti percentuali (minimo 9% massimo 16%) questa aliquota

Le Banche, limitatamente all'attività di intermediazione assicurativa, sono sottoposte alla vigilanza:

- A. della CONSOB
- B. della Banca d'Italia
- C. dell'IVASS

Art. 5 c.a.p. - Autorità di vigilanza

1. L'ISVAP (OGGI IVASS) svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.

Art. 109 c.a.p.. - Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi

1. L'ISVAP (OGGI IVASS) disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
 - a) ...
 - d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti:

- A. sono efficaci nei confronti dell'altro se al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza
- B. non sono mai efficaci nei confronti dell'altro
- C. sono efficaci nei confronti dell'altro solo se si prova che questi le abbia conosciute

Articolo 1341 - Condizioni generali di contratto. [1679]

[I]. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza [1370, 1469-bis ss.].

[II]. ...

Le disposizioni dettate dal Codice Civile per il contratto di agenzia sono applicabili anche agli agenti di assicurazione?

- A. Sì, sempre
- B. No, mai
- C. Sì, in quanto non siano derogate dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa

Articolo 1753 - Agenti di assicurazione.

[I]. Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate [dalle norme corporative o] dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa [1903] (1) (2).

Nei contratti unit linked le imprese comunicano per iscritto al contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui l'evento si è verificato, la riduzione del controvalore delle quote complessivamente detenute dallo stesso, che sia stata accertata in corso di contratto, quando tale riduzione sia:

- A. di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti
- B. pari al 20% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti
- C. di oltre il 10% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti

Regolamento ISVAP n. 35 - 2010

Art. 29 (Comunicazione in caso di perdite)

1. Qualora in corso di contratto le imprese accertino, per i contratti unit linked, che il controvalore delle quote complessivamente detenute dal contraente si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, ne danno comunicazione per iscritto al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

Nei prodotti unit linked il rischio demografico:

A. deve essere sempre presente

B. non è mai presente in quanto si tratta di prodotti finanziari e quindi caratterizzati esclusivamente dal rischio di investimento

C. può essere presente o meno, a seconda del tipo di prodotto

Le "unit linked" sono assicurazioni sulla durata della vita umana e come tali soggette, anche se di norma in piccola parte, al rischio demografico.

Nel caso di assicurazione sulla vita per il caso di morte di un terzo, il consenso di quest'ultimo:

A. può essere dato anche dal rappresentante legale del terzo

B. può essere dato solo dal terzo personalmente, anche se minore

C. deve essere contenuto in un atto pubblico

Articolo 1919 c.c. - Assicurazione sulla vita propria o di un terzo.

[I]. L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.

[II]. L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto [2725].

Nel caso in cui il responsabile dell'attività di intermediazione di una società agenziale sia anche socio della predetta società, è dovuto un unico contributo di vigilanza?

A. Sì, solo per la società agenziale

B. No, sono dovuti due contributi distinti, per la persona fisica del responsabile dell'attività di intermediazione e per la società agenziale

C. Sì, solo per la persona fisica responsabile dell'attività di intermediazione della società agenziale

Il contributo è dovuto sia dalle società agenziale che dalle persone fisiche responsabili dell'attività di intermediazione delle stesse, iscritte nelle sezioni A e B del RUI.

Nel contratto a favore di terzo ex art. 1411 del Codice Civile:

A. la stipulazione a favore del terzo può essere sempre revocata

B. la stipulazione a favore del terzo è irrevocabile

C. a stipulazione a favore del terzo può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne

profittare

Articolo 1411 - Contratto a favore di terzi.

[I]. È valida la stipulazione a favore di un terzo [1273, 1773, 1875, 1920], qualora lo stipulante vi abbia interesse [1174].

[II]. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.

[III]. In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.

Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza le imprese possono utilizzare filtri basati sul prefisso telefonico?

A. No, mai

B. Sì, sempre

C. Sì, previa autorizzazione dell'IVASS

Regolamento n. 34 del 19 marzo 2010

Art. 5 - (Divieto di discriminazione)

1.

2. In particolare non è consentito, ai sensi del comma 1, l'utilizzo di filtri basati sul prefisso telefonico del chiamante e i meccanismi o comportamenti idonei a bloccare od ostacolare l'elaborazione di preventivi o la prosecuzione della vendita su internet per effetto dell'inserimento di particolari valori o informazioni, quali il luogo di residenza o altri fattori di discriminazione territoriale.

Nell'assicurazione contro i danni, il valore attribuito alla cosa assicurata, ai fini del risarcimento del danno dopo il sinistro:

A. non può superare la metà del valore che la cosa stessa aveva al tempo della stipulazione del contratto

B. non può superare il valore della cosa stessa al tempo della stipulazione del contratto

C. non può superare il valore che la cosa aveva al tempo del sinistro

Articolo 1908 c.c. - Valore della cosa assicurata.

[I]. Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

[II]. ...

Per "claims made" si intende la clausola che delimita l'operatività della garanzia:

- A. ai danni denunciati entro il periodo di vigenza della polizza, anche se il fatto generatore del danno o il danno stesso si sono verificati prima dell'inizio della copertura
- B. ai fatti avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento e di denuncia del sinistro
- C. ai fatti avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, solo a condizione che il danno si sia verificato durante il periodo di vigenza della polizza

Il regime del "claims made" delimita l'operatività della garanzia ai sinistri denunciati entro il periodo di vigenza della polizza, anche se il danno (o le condizioni generanti lo stesso) si è verificato prima dell'inizio della copertura.

Qualora l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto in coassicurazione:

- A. sul certificato di assicurazione è indicata la denominazione sociale della sola impresa individuata come delegataria se le imprese coassicuratrici si sono obbligate in solido
- B. sul certificato di assicurazione è indicata la denominazione sociale della delegataria se le imprese coassicuratrici rispondono ciascuna in proporzione della rispettiva quota
- C. sul certificato di assicurazione sono indicate le denominazioni sociali di tutte le imprese coassicuratrici, se le stesse si sono obbligate in solido ed è stata individuata una coassicuratrice delegataria

Art. 127 c.d.a. - Certificato di assicurazione e contrassegno

1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Articolo 1911 c.c. - Coassicurazione.

- [I]. Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori [1910].

Se l'assicurato rende dolosamente dichiarazioni reticenti relativamente alle circostanze influenti per la valutazione del rischio e il sinistro si verifica prima che siano passati tre mesi dal giorno in cui l'assicuratore ha avuto conoscenza della reticenza, quest'ultimo:

- A. è tenuto a pagare interamente la somma assicurata
- B. non è tenuto ad alcun pagamento**
- C. è tenuto a pagare una somma modificata in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e il premio che avrebbe dovuto essere pagato se le dichiarazioni non fossero state reticenti

Articolo 1892 c.c. - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

[I]. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, **sono causa di annullamento [1441 ss.] del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave** [1893, 1894].

[II]. ...

Secondo la disciplina della previdenza complementare le forme pensionistiche individuali sono attuate:

- A. solo mediante adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 252/2005
- B. mediante adesione ai fondi pensione di cui all'art. 12 del d.lgs 252/2005 nonché mediante contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'IVASS ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi**
- C. solo mediante contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'IVASS ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi

Decreto legislativo 05/12/2005 n. 252

Articolo 13 - Forme pensionistiche individuali

1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:

- a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;**
- b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi (1) .**

Secondo le disposizioni del Codice Civile, il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche:

- A. è liberato sempre e comunque
- B. è liberato, se prova di essere stato in buona fede**
- C. non è mai liberato, ma ha diritto di ripetere dal creditore apparente quanto ha pagato

Articolo 1189 - Pagamento al creditore apparente.

[I]. Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede [12642, 19922].

[II]. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito [2033 ss.].

Secondo le disposizioni del Codice Civile, se la prestazione è divisibile, il creditore può rifiutare un adempimento parziale?

- A. No, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente
- B. No, mai
- C. Sì, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente

Articolo 1314 c.c.- Obbligazioni divisibili.

[I]. Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale [1292], ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte [11 c.p.c.].

Articolo 1181 - Adempimento parziale.

[I]. Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile [1314 ss., 1464], salvo che la legge [11932, 1208n. 3, 1258, 1672, 28732; 4232 c.p.c.] o gli usi dispongano diversamente (1).

Si definiscono produttori diretti:

- A. gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano con obblighi di orario e di risultato esclusivamente per l'impresa medesima
- B. gli intermediari che, in via esclusiva, esercitano l'intermediazione assicurativa nel ramo r.c. auto per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima
- C. gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima

Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006

Art. 2 (Definizioni)

24. "produttori diretti": gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei

rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;

Una SIM può essere iscritta nella sezione B del RUI?

- A. Sì, a condizione che distribuisca solo prodotti standardizzati
- B. Sì, sempre
- C. No, mai

Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 (o art. 109 c.a.p.)

Art. 4 (Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)

1. .
2. Il registro è suddiviso in cinque sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 109 del decreto, gli intermediari come di seguito indicato:
 - sezione A: gli agenti;
 - sezione B: i mediatori;
 - sezione C: i produttori diretti;
 - **sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta;**
 - sezione E: gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nella sezione A, B o D, per il quale operano, inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori.